TESTO UNICO DICHIARAZIONE UNICA ANNUALE DEI REDDITI SOGGETTI ALLE IMPOSTE DIRETTE

Art. 27

Disposizione transitoria: art. 13, 1°, 3° e 4° comma del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585

I redditi non di nuova produzione, compresi nella dichiarazione per l'anno 1951, sono tassabili dal 1 gennaio dello stesso anno.

Versione in vigore dal 10 agosto 1951, non più in vigore dal 1 gennaio 1960 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-dichiarazione-unica-annuale-dei-redditi-soggetti-alle/art-27-disposizione-transitoria-art-13-1-3-e-4-comma-del-decreto-legislativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it